

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (Provincia di Crotone)

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 2 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

Articolo 3 Misura dell'imposta

Articolo 4 Esenzioni

Articolo 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 Versamento dell'imposta

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 Sanzioni

Articolo 9 Riscossione coattiva

Articolo 10 Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 Contenzioso

Articolo 12 Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Istituzione e presupposto dell'imposta

1 Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

2 Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale nel periodo dall'1.06.2013 al 30.09.2013 di ogni anno.

3 L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.

4 Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n.4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal proposito, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi.

5 Per strutture ricettive di cui al comma 2 si intendono quelle individuate agli articoli 9, 12 e 13 del D.Lgs 23 maggio 2011 n. 79

Articolo 2 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo n. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Isola di Capo Rizzuto. **Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Isola di capo Rizzuto.**

Art. 3 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure:

€ 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive, e tra queste:

a) Alberghi e Villaggi Alberghi e Villaggi Turistici a 4 e 5 Stelle;

€ 0,80 a pernottamento a persona per le strutture ricettive, e tra queste:

a) Alberghi e Villaggi Alberghi e Villaggi Turistici a 2 e 3 Stelle;

b) Residenze Turistico – Alberghiere;

€ 0,60 a pernottamento a persona per le strutture ricettive, e tra queste:

Alberghi e Villaggi Alberghi e Villaggi Turistici a 1 Stella;

Affittacamere;
Case per ferie;
Case e appartamenti per vacanze;
Residence;Bed &Breakfast;
Agriturismi;
Altre attività assimilate.

2. l'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi a persona;

3. Per gli anni successivi, le modifiche dell'imposta sono disposte dalla Giunta Comunale previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale con apposita deliberazione ai sensi della normativa nel tempo vigente.

Articolo 4 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il decimo anno di età;
- b) i diversamente abili e i loro accompagnatori;
- c) gli anziani da 70 (compresi) in poi;
- d) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1;
- e) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.

Le esenzioni di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2.

Articolo 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Isola di Capo Rizzuto entro il giorno 15 (quindici) dei mesi di **luglio – agosto - settembre e ottobre**, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese precedente (distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento) **e trasmette la ricevuta dell'avvenuto versamento al Comune di Isola di Capo Rizzuto**

La dichiarazione e comunicazione è trasmessa preferibilmente per via telematica o mediante altre forme definite dall'amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente. A tal fine, Il Servizio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno nonché delle sanzioni cui incorreranno gli stessi in caso di rifiuto di corrispondere l'imposta di soggiorno. Il materiale informativo sarà predisposto e fornito dal Comune.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1[^], entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Isola di Capo Rizzuto. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 5 comma 1[^].

Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:

- . a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- . b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- . c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Isola di Capo Rizzuto

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti, che potranno essere richiesti in qualsiasi periodo dell'anno;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta;
- d) l'Amministrazione per l'esercizio dell'attività di controllo, qualora lo ritenesse opportuno, potrà avvalersi di forme di collaborazione esterna, reclutati secondo norma e di volta in volta.

- 2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1[^], le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo n. 24, comma 1[^], lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 1[^] e 162[^], della L. n. 296/2006.

Articolo 8 Sanzioni

1 Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1[^], primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

2 Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art 5, comma 1 alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.

3 Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1[^] e 2[^], per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.

4 La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1[^], nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo n. 7, comma 2[^], comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 **per ciascun caso**.

5 Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2[^], 3[^] e 4[^] del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Articolo 10 Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Articolo 11 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 12 Destinazione del gettito d'imposta

Ai sensi del comma 1, articolo 4, il relativo gettito d'imposta, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, animazione turistico – territoriale e sportiva di intrattenimento, con significativa ricaduta di presenza turistica sul territorio.

L'utilizzo dell'intero gettito dovrà essere preceduto da apposito programma, discusso in sede di Conferenza dei Capigruppo, sentite le associazioni di categoria, ed approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali.

Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo n. 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini. Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di Isola di Capo Rizzuto.

La validità dell'imposta, istituita con il presente Regolamento, è di anni tre.

NOTE TECNICHE DI MODIFICA AL (*PRECEDENTE*) REGOLAMENTO IMPOSTA SOGGIORNO 2012

- L'art 1 del precedente Regolamento deve essere sostituito integralmente con quello di nuova formulazione. Con il nuovo art. 1 si individuano facilmente ed immediatamente la Legge nazionale di riferimento, il presupposto dell'imposta nonché il suo utilizzo/finalità. Inoltre, potrebbe essere ampliato il periodo di imposizione (non solo i mesi di Luglio – Agosto)
- L'art 2 del precedente Regolamento (di estrema importanza per la materia di cui trattasi) deve essere sostituito integralmente con quello di nuova formulazione. Infatti, a seguito delle numerose sentenze dei vari TAR nazionali, l'art 2 di nuova formulazione individua facilmente ed immediatamente il soggetto passivo dell'imposta (quindi solo il turista) ma anche e soprattutto gli obblighi cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva cioè il corretto ed integrale RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA RISCOSSA.
- L'art. 3, identico al precedente, potrebbe essere aggiornato nella misura dell'imposta.
- Art. 4, identico al precedente.
- L'art 5, di nuova formulazione, da sostituire al precedente, individua ed amplia i compiti-doveri del titolare della struttura ricettiva. Prevede, infatti, che il titolare della struttura informi i propri ospiti dell'esistenza dell'imposta e, quindi, delle sanzioni in caso di omissione (vedi meglio co 2, art 7).
- Art. 6 di nuova formulazione, da sostituire integralmente al precedente, individua facilmente i compiti di versamento del titolare della struttura.
- Art. 7 di nuova formulazione, al comma 2 impone al titolare della strutture di segnalare gli ospiti evasori. Ne consegue la possibilità del comune di richiedere l'imposta direttamente ai soggetti che si sono rifiutati e di sanzionare il titolare della struttura in caso di omissione (vedi comma 4 art. 8).

➤ IMPORTANTE Art. 8 SANZIONI

La nuova formulazione dell'art. 8 individua al comma 1 le sanzioni da applicarsi al turista in caso di rifiuto-ritardo-omesso versamento imposta;

N.B. SANZIONI RIFERITE ESCLUSIVAMENTE AL TITOLARE DELLA STRUTTURA:

1. Comma 2 sanzione da € 25,00 a € 500,00 in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art 5, comma 1 alle prescritte scadenze;
2. Comma 3 sanzione da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi di informazione al turista;
3. Comma 4 sanzione da € 25,00 a € 250,00 – PER CIASCUN CASO – per violazione relativa alla mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1^, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo n. 7, comma 2^.

GLI ARTT. 9-10-11-12-13, SONO PRESSOCCHÉ IDENTICI AI PRECEDENTI E DEVONO SEMPLICEMENTE ESSERE ADATTATI ALLA NUOVE FORMULAZIONI.